SENATO DELLA REPUBBLICA

----- IX LEGISLATURA ----

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

1° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1983

Presidenza del Presidente VALITUTTI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante	SPITELLA (DC) Pag. 7, 11, 12 e passim ULIANICH (Sin. Ind.) 7, 9, 13
«Supplenze e contratti del personale docente delle Università» (239)	«Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII- bis dell'ordinamento didattico universitario
(Discussione e rinvio)	per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria» (294)
Presidente	(Discussione e approvazione)
GRECO (PSI)	PRESIDENTE
pubblica istruzione	pubblica istruzione 3
Papalia (PCI)	PANIGAZZI (PSI), relatore alla Commissione. 2
Scoppola (DC), relatore alla Commissione . 6, 7,	ULIANICH (Sin. Ind.)

7^a COMMISSIONE

I lavori hanno inizio alle ore 18,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria» (294)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario per gli studenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria».

Questo disegno di legge riguardante il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis fu già approvato da questo ramo del Parlamento nella scorsa legislatura. Il provvedimento è stato ripresentato dal Governo in quanto decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento delle Camere.

Devo dare atto alla senatrice Nespolo di essermi assunto personalmente la responsabilità dell'inserzione all'ordine del giorno di questo provvedimento, in quanto trattasi di provvedimento urgente. Il corso di laurea in odontoiatria istituito nel 1980 sta per giungere al suo primo quinquennio; infatti, nei prossimi mesi di giugno e luglio darà i suoi primi laureati. Sono pertanto necessari vari provvedimenti per rendere operativa agli effetti giuridici la laurea in odontoiatria che per la prima volta verrà conseguita in Italia. Uno dei provvedimenti in oggetto è quello relativo al tirocinio, ma ce ne sono altri ed io li solleciterò presso il Ministero della pubblica istruzione perche altrimenti si corre il rischio che i neolaureati in odontoiatria si trovino in possesso di una laurea di cui non possono fare alcun uso pratico. Per tale motivo mi sono assunto la responsabilità di portare subito in discussione presso la nostra Commissione questo primo provvedimento.

Prego il senatore Panigazzi di riferire sul disegno di legge.

PANIGAZZI, relatore alla Commissione. Riferirò rapidamente, signor Presidente, in quanto lei ha già in parte illustrato il disegno di legge in oggetto.

Come gli onorevoli colleghi sanno, con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, era stato istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria. La suddetta tabella – la tabella XVIII-bis come ricordava il Presidente – stabilisce che gli insegnamenti specificatamente odontostomatologici di ordine clinico comportano anche un tirocinio pratico (ed è questo l'elemento fondamentale) e continuativo da espletare prima di sostenere i relativi esami.

Questo disegno di legge era stato approvato dal Senato ma non proseguì l'iter, come tutti sappiamo, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere. Pertanto viene oggi ripresentato questo disegno di legge il cui articolo unico dispone che gli studenti, al fine di conseguire

7^a Commissione

quella adeguata preparazione clinico-pratica prevista dalla tabella succitata, sono autorizzati ad espletare il tirocinio pratico sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici e con idonea copertura assicurativa per i rischi connessi.

Concludendo, vorrei leggervi le ultime righe del disposto dell'articolo 1 in cui si dice che: «Per la copertura dei rischi» (cui facevo cenno) «per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario».

PRESIDENTE. Comunico che la 12^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole sul disegno di legge n. 294.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ULIANICH. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dire che ritengo di essere d'accordo con quanto sostenuto dal relatore, senatore Panigazzi; pertanto il mio Gruppo darà voto favorevole al disegno di legge in oggetto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Essendo il Governo presentatore di questo disegno di legge, non posso che esprimere a nome del medesimo il parere favorevole invitando i colleghi all'approvazione del provvedimento stesso.

PRESIDENTE Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico.

Ne do lettura:

Articolo unico.

Gli studenti del triennio del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria sono autorizzati ad espletare, sotto il controllo e le direttive del personale docente degli insegnamenti specificatamente odontostomatologici, le esercitazioni cliniche ed il tirocinio pratico di cui alla tabella XVIII-bis dell'ordinamento didattico universitario, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, necessari per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea.

Per la copertura dei rischi per responsabilità civile connessi allo svolgimento della predetta attività pratica, i consigli di amministrazione delle università stipulano apposite polizze di assicurazione stabilendo la quota parte a carico degli studenti e rimanendo la residua parte a carico del bilancio universitario.

1º Resoconto sten. (13 dicembre 1983)

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

È approvato.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 19 alle ore 19,30.

«Supplenze e contratti del personale docente delle Università» (239)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Supplenze e contratti del personale docente delle Università».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già esaminato, in sede referente, dalla nostra Commissione che, il 9 novembre scorso, ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Avverto la Commissione che, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sul disegno di legge, si potrà procedere alla discussione ma non all'esame ed alla votazione degli articoli.

Faccio presente comunque che sono stati presentati dai senatori Papalia e Panigazzi i seguenti emendamenti:

Art. 1.

Dopo le parole «in ordine alle affinità» aggiungere le parole «e alla effettiva necessità».

Aggiungere il seguente comma:

«In fine dell'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunta la seguente frase: "Negli altri casi la supplenza conferita ai sensi del presente articolo è retribuita secondo il disposto del successivo articolo 114, terzo comma"».

Art. 3.

Sostituirlo con il seguente:

«All'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il primo comma è sostituito dai seguenti:

"Fino all'espletamento della terza tornata dei giudizi di idoneità per professori associati di cui al precedente articolo 52, sesto comma, gli insegnamenti rimasti vacanti per qualsiasi ragione, e per i quali sia comprovata l'impossibilità di chiamata di professori di ruolo, possono essere conferiti per supplenza, previo nulla osta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CUN, esclusivamente a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori incaricati stabilizzati, della stessa materia o di materia affine, appartenenti alla stessa facoltà, in mancanza, con motivata deliberazione, a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori ordinari o straordinari, a professori associati, ovvero a professori

7^a COMMISSIONE

incaricati stabilizzati di altra facoltà della stessa università ovvero di altra università.

Il nulla-osta ministeriale di cui al precedente comma può essere concesso in riferimento ad insegnamento vacante che risulti effettivamente ineliminabile nell'ambito del corso di laurea interessato, non possono comunque essere coperti per supplenza ai sensi del presente articolo gli insegnamenti sdoppiati, salvo che il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi nell'ultimo anno accademico sia superiore a 250 per ciascun corso attivato".

Allo stesso articolo 114, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per il periodo di effettivo svolgimento della supplenza è dovuto un compenso, ragguagliato a mese, pari allo stipendio lordo spettante al professore associato alla classe iniziale del livello retributivo. In caso di svolgimento della supplenza in sede diversa da quella di servizio spetta altresì il trattamento di missione secondo le norme vigenti in materia di pubblico impiego"».

Art. 4.

È soppresso.

PAPALIA. Cercherò, signor Presidente, di essere breve.

Devo dire subito che l'emendamento più importante riguarda la soppressione dell'articolo 4, mentre gli emendamenti agli articoli 1 e 3 servirebbero a risolvere meglio di quanto faccia il testo governativo i problemi delle supplenze, soddisfacendo tutte le esigenze in modo più organico.

Per quanto riguarda l'articolo 4, i colleghi sono a conoscenza dell'uso che è stato fatto dell'articolo 116 del decreto n. 382 del 1980 con la possibilità di utilizzo dei professori esterni all'università non per esigenze particolari ma per compiti istituzionali. Le proroghe hanno permesso che si costituisse uno strato di nuovo precariato, e vi sono richieste di inserimento nei ranghi delle università per vie, naturalmente, extra-concorsuali. Ecco allora che si immettono dei meccanismi di idoneità che certamente non sono coerenti con la legge.

L'articolo 25 del decreto presidenziale n. 382 prevede contratti per portare nelle università particolari esperienze di tipo specialistico o ricerche e studi di alta qualificazione; ciononostante, la durata massima dei contratti è ben definita in un anno.

Invece questo disegno di legge non fissa un termine preciso ma parla semplicemente di limiti generici. Credo che l'articolo 9 del decreto presidenziale n. 382 e i primi due articoli emendati dal mio Gruppo e dal senatore Panigazzi consentano di evitare il pericolo della creazione di nuovo precariato all'interno delle università. Credo inoltre che tutte le necessità potrebbero essere soddisfatte dalle supplenze. Se per supplire in casi particolari ed eccezionali, poi, si parla di utilizzare anche professori esterni alle università, non capisco il motivo per il quale negli stessi casi eccezionali non possano essere utilizzati determinati ricercatori. Le esigenze delle università possono essere soddisfatte attraverso le

supplenze con le modifiche proposte del nostro emendamento: credo che ciò sia chiaro a tutti.

A questo punto devo dichiarare che l'articolo 4, stando così le cose, si rivela non solo inutile e non necessario ma addirittura dannoso perchè mette in discussione proprio quello che non avremmo voluto fosse messo in discussione. Infatti questo articolo creerebbe gravi problemi per chi è già all'interno delle università e chiede di poter avanzare non attraverso procedimenti concorsuali ma tramite meccanismi riservati. Credo che nell'ambito delle università sia necessario il rigore per cercare di diminuire il più possibile il rischio che nuove figure giuridiche e non giuridiche premano per entrare senza titolo nei ruoli universitari. Ritengo che la via per approvare questo disegno di legge con la massima rapidità sia aperta se i colleghi non hanno argomenti in contrario, e mi auguro che non ne abbiano.

Viceversa se su questo problema (che, non bisogna dimenticarlo, è un problema di principio) non vi fosse un accordo, per evitare il rischio della non soppressione di questo articolo; noi siamo per sospendere l'esame in sede deliberante ed a richiederne la rimessione all'Aula. Certo la rimessione all'Aula di un disegno di legge così importante non sarebbe la soluzione ottimale.

Non posso esimermi dal sottolineare, poi, che l'emendamento all'articolo 1 è restrittivo, per quanto riguarda gli altri emendamenti bisogna rilevare che essi tendono a riorganizzare il procedimento.

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Lei, senatore Papalia, ha accennato all'eventuale impiego dei ricercatori; nell'emendamento, però, non si fa cenno a questo fatto.

PAPALIA. Effettivamente nell'emendamento non si parla di un impiego in tal senso dei ricercatori.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Vorrei esprimere una prima valutazione su questo emendamento e su quanto è stato testè detto dal senatore Papalia che è uno dei presentatori. Prima di tutto voglio riferirmi alla soppressione dell'articolo 4 del disegno di legge. L'istituto del contratto è stato inserito nel decreto presidenziale n. 382 con una fisionomia particolare, che nell'attuazione è stata in parte svisata. L'articolo 25 prevede che il contratto serva ad acquisire all'università competenze di carattere specialistico: commis d'état, specialisti in materie particolari, invitati a tenere corsi di approfondimento su determinati aspetti nel quadro degli insegnamenti universitari. Viceversa il contratto in alcune sedi, specialmente in quelle periferiche, per la mancanza di posti di ruolo e di altri strumenti necessari è stato utilizzato per coprire insegnamenti fondamentali. Il problema, quindi, indubbiamente esiste, la preoccupazione che si creino nuovi spazi di precariato credo sia alla base dell'emendamento in esame.

Mi permetto, però, di far notare che l'emendamento così formulato non risolve il problema perchè non modifica il secondo comma dell'articolo 116. Infatti l'articolo 4 del disegno di legge non introduce la possibilità di contratti, ma semplicemente ne assicura la durata sino all'espletamento di tutti i concorsi a posti di associato.

7^a Commissione

PAPALIA. Viene spostata la scadenza.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Si prevede una proroga, ma così come formulato l'articolo 116 consentirebbe di valersi ancora del meccanismo dei contratti. Le esigenze sottolineate dai senatori Papalia e Panigazzi esistono anche se non devono essere considerate troppo rigidamente. Mi chiedo infatti come farebbero alcune sedi periferiche a coprire insegnamenti fondamentali in mancanza di supplenze disponibili, dato che non vi è nessuna garanzia sulla disponibilità delle supplenze. Se vogliamo veramente attuare quanto ci è stato prospettato dobbiamo sopprimere il secondo comma dell'articolo 116 e, quindi, annullare la possibilità di un uso distorto del contratto.

Se viceversa ci rendiamo conto delle esigenze obiettive che hanno spinto alcune sedi universitarie a servirsi del contratto per fini particolari, l'emendamento all'articolo 4 acquista una sua logica dato che tiene conto dello svolgimento dei concorsi ad associato e proroga l'efficacia del secondo comma dell'articolo 116 fino all'espletamento di questi concorsi.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il primo emendamento all'articolo 1 non è di grande rilievo, ma non sarei, comunque, d'accordo con esso. L'emendamento prevede che il nulla osta e il parere del Consiglio universitario siano dati non solo in ordine all'affinità, ma anche in ordine all'effettiva necessità. Poichè i casi previsti dalla legge per la supplenza sono rigidamente indicati, mi pare che il controllo del Consiglio universitario sulla effettiva necessità non sia opportuno; anzi avevo proposto addirittura la soppressione dell'obbligo del parere del Consiglio. Pertanto, ripeto, su questo emendamento avrei delle riserve, ma l'argomento non è di grande momento.

Invece, per quanto riguarda il comma aggiuntivo all'articolo 1 e gli emendamenti all'articolo 3, va notato che non propongono solo una migliore strutturazione o un diverso meccanismo, ma propongono un fatto nuovo, cioè la retribuzione di certe supplenze, alla quale sarei contrario. Se vogliamo introdurre criteri di serietà e di rigore, mi pare che le supplenze svolte all'interno della stessa facoltà debbano restare gratuite perchè hanno il carattere di completamento dell'impegno didattico. Soltanto per le supplenze esterne potrebbe prevedersi una retribuzione, ma non nella misura elevata che si propone, altrimenti andiamo a creare un incentivo per le facoltà a servirsi delle supplenze, piuttosto che dei canali ordinari.

SPITELLA. Si deve tener conto, poi, del fatto che si andrebbe ad aggiungere ad uno stipendio un altro stipendio. Disposizioni del genere non potrebbero incontrare nè il parere favorevole della 1ª Commissione, nè tanto meno della 5ª Commissione.

ULIANICH. Mi pare che vi siano importanti problemi da toccare, sia in ordine al disegno di legge, sia in rapporto all'emendamento all'articolo 3 presentato dai senatori Papalia e Panigazzi.

Il primo problema è il seguente: le supplenze, stando al disegno di legge, potrebbero essere affidate sia a professori a tempo pieno, sia a professori a tempo definito dal momento che in nessuna parte del testo leggo la qualifica «professori di ruolo a tempo pieno». Allora, chiedo: è possibile attribuire ad un professore, il quale abbia scelto il tempo definito, una supplenza, addirittura con la retribuzione di cui si parla alla fine dell'emendamento all'articolo 3?

Il secondo problema riguarda il fatto che l'articolo 9 prevede supplenze per i professori a tempo pieno, in maniera tale che il monte delle 350 ore contempli sia l'insegnamento ordinario, sia l'insegnamento eventualmente aggiuntivo. Qualora vi sia il superamento delle 350 ore è già contemplata al comma terzo dell'articolo 114 del decreto presidenziale n. 382 la possibilità di aggiungere la metà dello stipendio lordo, commisurato al mese, del professore associato alla classe iniziale. Questi dati parlano da soli. Mi sembra si debba ora porre un'altra questione. In primo luogo torna il problema (già dibattuto quando il presidente Valitutti era ministro della pubblica istruzione e si discuteva di quello che, poi, sarebbe diventato il decreto presidenziale n. 382), concernente la retribuzione corrisposta ai professori di ruolo a tempo pieno. La retribuzione dei professori a tempo pieno nelle università è ancora oggi inadeguata. Sono passati quasi quattro anni dal luglio 1980, ma il discorso non è stato ancora affrontato. Continuiamo a ricorrere a palliativi. Si tenta, cioè, di dare al professore di ruolo una supplenza – e sappiamo bene come già in passato ciò sia avvenuto - non solo per sopperire all'insegnamento mancante, ma anche per arrotondare lo stipendio. Questi nodi vanno affrontati, con serietà e dignità.

La mia richiesta al Governo è di voler considerare questo problema di fondo.

Si potrà poi richiedere ai professori a tempo pieno di assumersi supplenze, senza far ricorso al comma terzo dell'articolo 114. Nelle 350 ore possono rientrare due insegnamenti. Del resto l'articolo 113 prevede che coloro i quali erano professori di ruolo alla data di entrata in vigore del decreto presidenziale n. 382 possono mantenere gli incarichi di insegnamento precedentemente attribuiti.

Voglio ancora sottolineare che ci troviamo di fronte ad una legislazione non chiara. Occorrerebbe dunque ricondurre alla univocità.

Comprendo l'esigenza posta dal Sottosegretario e dal Ministro per quel che concerne le supplenze, ma deve essere chiaro che, operando con il solito sistema del tampone, si legifera in modo che non può certamente definirsi nè adeguato nè corretto.

Avrei preferito quindi che, prima della discussione del presente disegno di legge, si fosse affrontato un discorso generale sulla attuazione del decreto presidenziale n. 382, e sulle sue carenze.

Questi i problemi che desidero sottoporre all'attenzione della Commissione.

Per quanto riguarda inoltre il merito degli emendamenti sarei propenso, in ogni caso, alla riduzione dello stipendio lordo a due terzi.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Desidererei sapere qual è l'opinione del senatore Ulianich sulla soppressione dell'articolo 4.

ULIANICH. Per quanto riguarda l'articolo 3, a proposito delle parole «effettivamente ineliminabile», provo perplessità. Cosa significa sul piano dell'ordinamento universitario un insegnamento «effettivamente ineliminabile»? Un insegnamento complementare potrebbe essere definito «effettivamente ineliminabile»?

Ci sono espressioni che, prese alla lettera, potrebbero addirittura far cessare degli insegnamenti che, pur rilevanti nell'ambito di un corso di studi, potrebbero anche non apparire «effettivamente ineliminabili».

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, prima di continuare nella discussione presso questa Commissione devo rilevare che è stata posta una condizione pregiudiziale, dal senatore Papalia, sull'iter che questo disegno di legge dovrà compiere. La condizione pregiudiziale consiste sull'accettazione di questo emendamento da parte della Commissione, altrimenti vi sarà il ritiro da parte del Gruppo comunista del consenso a proseguire la discussione in sede deliberante. Quindi chiederei a lei, signor Presidente, e alla Commissione di sospendere la discussione per dare modo al Governo di valutare la portata di questi emendamenti e per poter dare modo alla Commissione di essere messa di fronte alla risoluzione del problema, che – torno a ripetere – è pregiudiziale, dell'accoglimento o meno dell'emendamento stesso.

ULIANICH. Vorrei invitare il Governo, se chiede la sospensione e questa è accordata, a tener presente quanto fu richiesto dal senatore Berlinguer e da me circa i dati relativi alle supplenze. Il Governo dichiarò allora che ci avrebbe fornito questi dati, ma ancora ad oggi non sono pervenuti. Quindi, pregherei il Governo di fornirceli al più presto affinchè sia possibile decidere con cognizione di causa.

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Per quanto riguarda i contratti posso fornire questi dati.

ULIANICH. Signor Presidente, devo ancora rispondere al relatore in ordine alla proposta di soppressione dell'articolo 4. Se i contratti venissero fatti nello spirito di cui al decreto presidenziale n. 382, cioè con buone intenzioni, non avrei nulla contro il mantenimento di questo articolo 4 ma non mi sembra che questi contratti siano veramente omogenei rispetto al decreto stesso.

PRESIDENTE. Purtroppo sì, ma si pongono in violazione, come dirò adesso al senatore Spitella, della impostazione seguita nella legge di delega.

ULIANICH. Se sono in violazione della legge di delega, mi dichiaro favorevole alla soppressione dell'articolo 4.

BERLINGUER. Per portare come esempio una sola cifra, signor Presidente: ci sono per 121 contratti nell'Università della Calabria.

PRESIDENTE. Il dato complessivo circa la spesa per i contratti ce lo fornirà il Sottosegretario.

1° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1983)

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Nel bilancio dell'anno passato erano stati stanziati 38 miliardi per i contratti; di questa cifra non è stata spesa nemmeno la metà. Per l'anno prossimo sono in previsione di spesa 20 miliardi, proprio per dare modo all'espletamento della situazione dei contratti nell'università. Vorrei inoltre chiarire che il contratto viene dato come «ultima spiaggia» (se mi è consentito questo termine) e per qualche situazione, che ha ricordato il senatore Ulianich, come un surplus rispetto allo stipendio. Pur concordando con il senatore Ulianich che questa situazione non è assolutamente confacente alla funzione di docente universitario, devo però far presente che ci sono delle altre situazioni, soprattutto nelle università di nuova istituzione ma anche in quelle di meno recente istituzione, che non hanno potuto usufruire per la costituzione di un corpo docente adeguato numericamente.

Abbiamo diversi problemi, tra cui quello del professore ordinario che, per i motivi che lei stesso, senatore Ulianich, ha ricordato, si rifiuta di andare a tenere il corso in un'altra università o in un'altra sede ritenuta disagiata, così come quello del professore associato che si rifiuta molto spesso di andare a fare supplenze in altre sedi.

Per questi motivi ritorno a sottolineare l'urgenza dell'approvazione di questo disegno di legge. Abbiamo dei corsi regolarmente istituiti che non possono essere messi in vita proprio per mancanza di docenti. Questi sono i dati, non tutti e nemmeno presentati in maniera esauriente, che posso fornire in questo momento alla Commissione.

La mia richiesta di rinvio è motivata anche dall'esigenza di informarmi circa questi dati presso il Ministero. Anzi chiederò al direttore generale dell'università di fornirmeli e spero di poter mantener fede alla promessa fatta e di poter fornire, alla prossima riunione di Commissione, dati più precisi non soltanto per quanto riguarda i professori a contratto ma anche e soprattutto per quanto riguarda le supplenze nell'università, dato richiesto dal senatore Berlinguer.

PRESIDENTE. Possiamo continuare a discutere sull'emendamento. Eravamo infatti già d'accordo che non avremmo votato questa sera gli emendamenti perchè non è ancora giunto il parere della 5ª Commissione. Comunque ritengo di poter utilizzare questo tempo a nostra disposizione per approfondire l'esame sia del testo governativo sia degli emendamenti che sono stati finora presentati, fatto salvo il diritto del Sottosegretario di riservarsi, quando riprenderemo la discussione dopo aver ricevuto il parere da parte della Commissione competente, di farci conoscere il suo giudizio sugli emendamenti.

MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Chiedo scusa, signor Presidente, ma la mia richiesta di rinvio era dovuta a motivi tecnici in quanto il direttore generale dell'università, che è la persona più competente, certo non dal punto di vista politico ma dal punto di vista strettamente tecnico, a fornirmi questi dati, è in partenza per Venezia.

Per questo chiedevo alla sua cortesia, signor Presidente, ed alla cortesia della Commissione di potermi recare immediatamente al

1° RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1983)

Ministero in modo di poter discutere i dati richiesti e poter sottoporre all'attenzione del Ministro gli emendamenti presentati dal senatore Papalia e dal senatore Panigazzi e verificare la compatibilità del disegno politico complessivo del Governo con quanto espresso dall'emendamento in oggetto e quindi poter dare una risposta in termini chiari e concreti.

PRESIDENTE. Desidererei chiedere al senatore Scoppola alcuni chiarimenti, iniziando dall'articolo 4 del provvedimento in oggetto, che è importante e di cui i colleghi comunisti ed il collega Panigazzi hanno proposto la soppressione.

Vorrei innanzittutto permettermi di osservare al senatore Scoppola che la sua interpretazione non mi sembra molto esatta. Effettivamente, senatore Papalia e senatore Ulianich, l'articolo 118 del decreto presidenziale n. 382, introduce una novità che non solo è in contrasto con la legge delega relativa alla previsione del contratto, ma è in contrasto con gli articoli 25 e 29 dello stesso decreto delegato n. 382. È in contrasto, in quanto sia la legge delega che questi articoli che precedeno il 118, configurano il contratto unicamente come istituto da adoperare per acquisire all'università insegnanti extra universitari, grandi artisti, grandi scrittori, e mi risulta che in alcune università italiane l'istituto è stato applicato in pochi casi ma correttamente.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Nelle grandi sedi.

PRESIDENTE. Viceversa l'articolo 118, pur citando gli articoli 25 e 29, travolge l'istituto, in quanto lo configura come strumento per il conferimento di insegnamenti che non si sono potuti affidare ai supplenti.

SPITELLA. Si tratta di una norma transitoria.

PRESIDENTE. Questo è il punto; fatta questa premessa vorrei dei chiarimenti.

Prima di sentire lei, senatore Scoppola, ritenevo che il limite temporale di applicabilità della norma contenuta nel secondo comma dell'articolo 116 fosse implicito nello stesso testo; invece, ha ragione lei, non lo è. Allora mi domando per quali ragioni il Governo senta il bisogno di proporre una norma che già c'è, qualunque sia il giudizio che noi pronunciamo su di essa. Rileggendo il secondo comma dell'articolo 116 scopriamo che mentre nel primo comma si dice «sino all'espletamento della prima tornata dei giudizi di idoneità a professore associato non possono essere ulteriormente attivati insegnamenti per i quali nei tre anni accademici precedenti non siano stati sostenuti esami», nel secondo comma si dice «senza limitazioni di tempo».

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. C'è nel titolo dell'articolo.

PRESIDENTE. Allora, per così dire, lei mi ha fuorviato dicendo che non c'era un limite temporale.

1º RESOCONTO STEN. (13 dicembre 1983)

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Non c'è nel secondo comma, ma è nel titolo e si deve ritenere applicabile a entrambi i commi. Per eliminare ogni incertezza l'articolo 4 del disegno di legge n. 239 prevede e rende esplicito che il termine è quello dell'ultimo giudizio di idoneità ad associato.

PRESIDENTE. Quindi la stipulazione del contratto, ai sensi del citato articolo 116, è previsto praticamente solo nei limiti della prima tornata, per cui se noi non approvassimo la norma che ci è sottoposta con l'articolo 4 la renderemmo inapplicabile. Desiderei un altro chiarimento dal senatore Scoppola per quali ragioni il Governo non propone la proroga del primo comma dell'articolo 116?

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Ma lo ha fatto, l'ha proposta nelle norme sulle supplenze.

SPITELLA. L'articolo 4 proroga tutto il disposto dell'articolo 116 fino alla seconda tornata. Però come il disegno di legge reintroduce l'istituto della supplenza in maniera più ampia, l'articolo 4 in pratica dice che prima di tutto occorre fare le supplenze, se proprio non è possibile provvedere con le supplenze, allora si estende la scadenza di cui all'articolo 118 al secondo comma dell'articolo 116: questa è la *ratio*.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Viene prorogato tutto il disposto dell'articolo 116.

PRESIDENTE. In pratica il disposto dell'articolo 118, secondo comma, si intende applicabile fino all'espletamento... devo insistere senatore Scoppola, perchè il disposto dell'articolo 116 è relativo al secondo comma ed io giungo alla conclusione che se non approviamo una norma che proroghi anche il primo comma dell'articolo 116, creiamo una situazione gravissima nelle nostre università perchè se non proroghiamo anche il primo comma restano attivabili anche quegli insegnamenti per i quali non ci sono stati esami nell'ultimo triennio. Quello che mi sembra più necessario prorogare è proprio il primo comma dell'articolo 118.

GRECO. Decade il divieto.

SCOPPOLA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, se non si proroga il primo comma dell'articolo 116, decade il divieto che il primo comma stesso prevede.

SPITELLA. Decade il divieto perchè nel frattempo sono arrivati i professori associati e quindi gli insegnamenti potranno essere affidati a questi ultimi.

PRESIDENTE. Senatore Spitella, mi scusi, vorrei osservare che prima di tutto gli associati sono stati inquadrati solo in gran parte, ed altri figurano nel grande elenco che giace presso il Ministero e non sono

1º Resoconto sten. (13 dicembre 1983)

stati chiamati da nessuno. In secondo luogo è da ritenere prudente impedire l'attivazione di quegli insegnamenti per i quali non sono stati fatti esami: quale prova migliore sarebbe della inutilità di questi insegnamenti?

ULIANICH. Signor Presidente, se negli ultimi anni non sono stati fatti esami, e questo avveniva nel 1980, evidentemente fino al 1984 gli esami non si potevano fare più perchè gli insegnamenti non erano stati attivati ed il primo comma ha un senso in un'altra dimensione, perchè alla fine dell'espletamento della prima tornata i professori associati potevano essere chiamati anche su materie diverse. Non si tratta di quello che diceva lei: questo è il discorso, non l'altro.

PRESIDENTE. Insegnamenti che ancora si impartiscono e per i quali non ci sono stati iscritti ad esami all'Università di Roma sono settanta.

ULIANICH. Il problema non è quello di prorogare il primo comma dell'articolo 116, ma di impostare il programma relazivo agli associati, tema che abbiamo sostenuto in Aula. Il discorso è diverso: questi settanta associati, a tutti gli effetti professori di ruolo, se non hanno alcun alunno per i loro insegnamenti cosa devono fare?

PRESIDENTE. Sono insegnamenti non riferiti agli associati.

ULIANICH. Lei ha parlato di settanta associati.

PRESIDENTE. Ho parlato di settanta insegnamenti attivi per i quali non ci sono stati iscritti agli esami negli ultimi anni.

ULIANICH. Mi pare impensabile che un insegnamento venga riattivato quando non ci sono esami, è assurdo. Se si tratta di un professore ordinario di un insegnamento che è legato ad una certa cattedra, qualora non ci siano studenti questa non gli può essere tolta. Lo stesso vale per l'associato. È chiaro che a questo punto il professore continua ad essere professore di semantica senza avere studenti, in quanto è professore di ruolo. Il discorso sarebbe invece diverso se sussistessero insegnamenti non legati ad un professore di ruolo e ugualmente sopravviventi anche quando non ci sono esami.

PRESIDENTE. Nel caso da me citato si tratta di insegnamenti affidati a professori, non so se associati o ordinari; non si tratta di inesistenti insegnamenti impartiti figurativamente e per i quali non ci sono stati esami. La mia osservazione è discutibilissima ma anche, secondo me, fondata: quanto meno dovremo ripetere la norma, cioè escludere dagli insegnamenti affidabili quelli per i quali non ci siano stati esami negli ultimi tre anni.

SCOPPOLA, relatore alla Commissione. Questa norma, per quello che si riesce a capire dalla legge, che non pecca certamente di chiarezza, ha il significato di vietare l'attivazione di insegnamenti per i

1° Resoconto sten. (13 dicembre 1983)

quali non ci siano stati esami fino all'espletamento della prima tornata.

Se si proroga fino alla terza tornata dei giudizi di idoneità ad associato, gli associati della prima e della seconda tornata possono essere collocati solo con insegnamenti con esami. Si diminuisce la possibilità di sistemazione degli associati.

BERLINGUER. Il dibattito svolto dimostra lo stato di confusione in cui si è attualmente e che sarebbe maggiore forse qualora venisse approvato il disegno di legge. Tutto verrebbe risolto se fosse approvata, signor Presidente, la nostra proposta di legge sul riordinamento della didattica universitaria. Ciò consentirebbe di distribuire continuamente gli insegnamenti nel rispetto dei concorsi fatti, delle competenze acquisite; si risolverebbero così le varie situazioni esistenti che, altrimenti, si aggroviglierebbero dando luogo ad abusi e rendendo impossibile il legiferare correttamente. Sollecito, quindi, la Commissione ad esaminare il disegno di legge n. 140.

PRESIDENTE. Nella legge di delega era adombrato il concetto che l'associato doveva essere destinato ad un raggruppamento di materie e non ad un insegnamento particolare.

BERLINGUER. È stato chiamato un docente addirittura per insegnare «ematologia pediatrica»!

PRESIDENTE Nel testo del decreto presidenziale n. 382 non si rinviene nessuna norma che realmente stabilisca che l'associato deve essere destinato ad un singolo insegnamento. Nelle norme di attuazione la scelta di destinare gli associati a singoli insegnamenti ha complicato enormemente il problema dell'assegnazione degli associati, senza dire che ha fatto cadere una delle più importanti linee di demarcazione tra la figura del professore di ruolo straordinario e ordinario e la figura dell'associato. Se rimane questa collocazione dell'associato come titolare di un singolo insegnamento, sarà fatale giungere ad un docente unico. Questa è la mia previsione.

Vorrei far presente al senatore Scoppola che la difficoltà da lui messa in luce si può risolvere stabilendo che gli insegnamenti sono attribuibili agli associati inquadrati, sempre che per tali insegnamenti ci siano stati esami negli ultimi tre anni. Come facciamo a destinare un associato ad un insegnamento che per tre anni è stato disertato dagli alunni?

SPITELLA. In questo modo si viola l'autonomia universitaria. Che ci sia una norma che vieta il conferimento degli incarichi in una fase transitoria è logico, ma non lo è se si stabilisce il vincolo che non si possono più attivare insegnamenti perchè negli ultimi tre anni non ci sono stati esami. Se un'università ha un professore associato idoneo ad un determinato insegnamento e ritiene di affidargli quell'insegnamento, il farlo rientra nella sua autonomia.

7^a Commissione

1º Resoconto sten. (13 dicembre 1983)

PRESIDENTE. Data la complessità della materia, propongo di rinviare il seguito della discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, resta inteso che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 20,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici Doττ. ETTORE LAURENZANO